



COMUNE DI LIZZANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N.

99

Data:

08/06/2026

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno OTTO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco.

Oggetto:

MISURE DI CARATTERE PREVENTIVO PER LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NEL PERIODO 15 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

PALOMBELLA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25/5/2026 n. 299 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 01/06/2026 , che qui si intende riportato e trascritto, con il quale per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia , con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale, fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell'andamento meteo climatico.

Rilevato, che molti terreni nel territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce;

Visto che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene, evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientali e di favorire il dissesto del territorio mettendo in serio pericolo l'incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive e limitrofe ad esse;

Visto l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione n. 313 del 29/3/2026 con la quale Giunta Regionale ha esteso la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025, a tutto l'anno 2026;

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto l'art.16 del D.P.R. n. 66/8;

Visto l'art 15 della Legge N. 225/92;

Visto l'art. 108 della legge n. 112/98;

Visto La L.R. n. 7 del 10/03/2014;

COMUNICA

Nel periodo del 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale, fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell'andamento meteo climatico.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

ORDINA

1) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923 del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell' art. 3 della legge n.353/2000 , durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree delle Regioni a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato**: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme

vigenti), fornelli o inceneritori che producono faville o braci; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche o private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade brecciate o asfaltate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca o altra vegetazione facilmente infiammabile al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2) Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dal punto 1 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

3) Vigilanza

Il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale Regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 Aprile 2021 n. 115 oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio a contrattare gli organi preposti.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio on line ed al sito web del comune di Lizzano.

Il Sindaco
Dott.ssa Lucia PALOMBELLA